



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Ufficio IV - Relazioni Sindacali



Alle OO.SS. del Corpo di Polizia Penitenziaria

Alle OO.SS. dell'Area Negoziabile dei Dirigenti di
Polizia Penitenziaria

Alle OO.SS. del Comparto Funzioni Centrali

Alle OO.SS. della Carriera Dirigenziale
Penitenziaria

Alle OO.SS. della Dirigenza Area 1

Ai Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza DAP

Oggetto: Acquisizione dispositivi di protezione individuali (DPI), medicinali e prodotti per l'igiene ai fini del contenimento del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID- 19).

Si trasmette per opportuna informativa la ministeriale n. GDAP 0075489 del 4 marzo 2020, concernente l'argomento in oggetto indicato.

IL DIRETTORE
Dr.ssa Ida Del Grosso



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

**Ai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria
Al Dirigente Responsabile degli Acquisti del D.A.P.**

E, per conoscenza

**Al Signor Capo del Dipartimento
Alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Alla Direzione Generale della Formazione
Alle Direzioni degli Istituti Penitenziari
Agli Uffici di Staff del Capo del Dipartimento
Alla Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale
Alle Direzioni delle Scuole di Formazione e Istituti di Istruzione
Agli Uffici della Direzione Generale del Personale e delle Risorse**

OGGETTO: Acquisizione dispositivi di protezione individuali (DPI), medicali e prodotti per l'igiene ai fini del contenimento del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19).

A seguito del susseguirsi delle numerose ordinanze adottate, con cadenza pressoché giornaliera, dal Dipartimento della Protezione Civile in ragione del repentino evolversi del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché dell'emanazione del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 (**all. n. 1**), contenente "*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", si forniscono indicazioni circa le modalità di acquisto dei prodotti necessari per fronteggiare l'emergenza, dai dispositivi di protezione individuali (DPI) individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020 (mascherine di tipo almeno FFP2, occhiali o visiera,



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e delle Risorse

tuta di protezione modello Tichem* e guanti) ad altri dispositivi medicali o prodotti igienico sanitari.

Il quadro ordinamentale che ne è derivato, risulta, infatti, alquanto composito in ragione delle numerose deroghe normative previste in favore di chi opera nell'ambito della protezione civile, della salute, della difesa e della sicurezza.

L'art. 1, comma 1 dell'OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020 (**all. n. 2**) stabilisce che *“per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi citati in premessa, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di soggetti attuatori...”*.

Le Amministrazioni dello Stato sono individuate, dall'art. 4, comma 1 del D.lgs. n. 1/2018 (*“Codice della protezione civile”*) quali *“componenti”* del Servizio nazionale della protezione civile e, pertanto, rientrano tra i soggetti di cui si avvale il Capo del Dipartimento della protezione civile.

In particolare, poi, questa Amministrazione, in quanto operante nel comparto della Sicurezza, può essere autorizzata, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 2 dell'OCDPC n. 639 del 25 febbraio 2020 (**all. n. 3**) ad acquistare, direttamente ed autonomamente e **con priorità su altri ordini**, i dispositivi di protezione individuale (DPI) come individuati dalla citata circolare del Ministero della Salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020 (**all. n. 4**).

Con nota del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. COVID/0010358 del 2/03/2020 (**all. n. 5**) recante *“Emergenza Coronavirus – OCDPC 630/2020 – Autorizzazione acquisto”*, questa Amministrazione è stata autorizzata all'acquisto dei DPI necessari per fronteggiare l'emergenza in argomento in ragione del fabbisogno comunicato con nota m_dg.GDAP.28/02/2020.0070471.U (**all. n. 6**), sulla scorta di quanto rilevato dalle SS.LL. ciascuno per i territori di rispettiva competenza.

Una minima parte dei DPI acquistati riceverà copertura sul fondo emergenze; i restanti fabbisogni dovranno essere soddisfatti con risorse ordinarie e nei limiti delle stesse. Ai fondi già assegnati, si aggiungono le integrazioni nei termini di cui alle schede in allegato (**all. n. 7**).

Sulla base della predetta autorizzazione, potrà procedersi, quindi, all'acquisto di quanto ritenuto necessario ed indispensabile al contrasto dell'infezione, nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici e delle speciali disposizioni dettate dall'OCDPC n. 630 (opportunamente richiamata nell'oggetto della nota autorizzativa) che, sommariamente, si evidenziano, per le parti di più diretto interesse.

Giova ricordare che il Codice dei contratti, in presenza di particolari condizioni di urgenza, adeguatamente rilevate e argomentate nell'ambito delle motivazioni che costituiscono la determina



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e delle Risorse

a contrarre, già mette a disposizione delle stazioni appaltanti utili strumenti di gestione degli acquisti in casi, anche, di *estrema urgenza* e di *somma urgenza*.

Ne sono un esempio l'art. 63, comma 2, lett. c), che prevede la possibilità di procedere senza previa pubblicazione di un bando "*nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione giudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati*"; ovvero l'art. 163, che detta regole particolarissime per le procedure in caso di **somma urgenza**, quando le circostanze non consentono **alcun indugio**.

Nell'evidenziare, infatti, che ogni disposizione in deroga alla normativa vigente, in quanto tale, è da considerarsi di stretta interpretazione, occorre che ciascun strumento derogatorio venga utilizzato *cum grano salis*, sulla base di oggettive e adeguate motivazioni e tenuto conto del contesto (più o meno emergenziale) in cui si opera, senza perdere di vista "*i principi generali dell'ordinamento giuridico e i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario*" (art. 3, comma 1, OCDPC n. 630).

Pertanto, premesso tutto quanto sopra e tenuto conto delle particolari circostanze derivanti dalla proclamazione dello stato di emergenza nazionale, per sei mesi, di cui al DPCM del 31.01.2020 (**all. n. 8**) è possibile delineare, sulla scorta delle disposizioni emanate dal Governo e dalla Protezione Civile, i seguenti regimi di acquisto.

✓ Dispositivi di protezione individuali (DPI) e medicali

Come accennato, l'OCDPC n. 639 del 25.02.2020, all'art. 1, comma 2, dispone che "*Le amministrazioni del Comparto della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico ed il Ministero della salute provvedono direttamente ed autonomamente alle acquisizioni dei dispositivi di cui al comma 1 previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile...*", demandando, quindi, alle stesse Amministrazioni, **previa autorizzazione**, l'acquisizione dei dispositivi di protezione individuali (DPI), così come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020.

Detta autorizzazione, pervenuta, come detto, con nota prot. n. COVID/0010358 del 2/03/2020, consente a questa Amministrazione di operare in qualità di soggetto di cui si avvale il Capo del Dipartimento della Protezione Civile (art. 1, comma 1, OCDPC n. 630) per fronteggiare l'emergenza, in quanto *componente* del Servizio Nazionale della Protezione Civile, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Tenuto conto del regime derogatorio dettato dall'OCDPC n. 630, nonché di quanto disposto dall'art. 34 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “*Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali*”, si evidenziano, in particolare, i seguenti passaggi.

L'art. 3, al comma 5, così come sostituito dall'art. 1 dell'OCDPC n. 638 del 22 febbraio 2020, dispone che:

“5. Ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'articolo 1 [dell'OCDPC n. 630, ndr] provvedono con la procedura di cui all'articolo 36 anche senza previa consultazione di operatori economici e con la procedura di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) in deroga al comma 6 del medesimo articolo 63, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016 e determinando il corrispettivo delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo articolo 163. Ove esistenti, gli operatori sono selezionati all'interno delle white list delle Prefetture.”

Si consente, quindi, di derogare alla preventiva consultazione di operatori economici prevista per i contratti sotto soglia (art. 36 D.lgs. 50/2016) e per le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara dettate da ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente (art. 63, comma 2, lettera c), nonché di mutuare le modalità previste in caso di somma urgenza dall'art. 163, del D.lgs. 50/2016 relativamente alle verifiche circa il possesso dei requisiti (comma 7) ed alla determinazione del corrispettivo (commi 3 e 9). Per tali procedure devono essere prioritariamente selezionati gli operatori presenti nelle *white list* delle Prefetture, ove esistenti.

Tra le ulteriori deroghe previste dall'art. 3 dell'OCDPC n. 630 al D.lgs. 50/2016 e dal D.L. n. 9/2020, si evidenziano le seguenti:

- la possibilità di accettare, “*al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure*” (art. 3, comma 4);
- in deroga all'art. 113 bis, la possibilità, tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui all'OCDPC n. 630, di prevedere penalità adeguate all'urgenza (art. 3, comma 6);



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale del Personale e delle Risorse

- in deroga all'art. 35 del Codice, la possibilità di corrispondere al fornitore l'anticipazione del prezzo dell'intera fornitura. La particolare delicatezza e rischiosità di tale deroga suggerisce di procedere con la giusta cautela e la dovuta attenzione, in ogni caso ricorrendo ad un'adeguata motivazione.

✓ Prodotti per l'igiene personale e per la pulizia delle superfici

Per l'acquisto di prodotti per l'igiene personale (sapone liquido, detergenti, ecc...) e per la pulizia degli ambienti e delle superfici, diversi da quelli che rientrano nella classificazione nazionale dei dispositivi medicali, non sembra sussistere una priorità nell'ordine di acquisto come, invece, per i DPI e il ricorso ad eventuali deroghe alla normativa vigente in materia di appalti deve costituire l'eccezione, peraltro specificamente motivata in stretta connessione con le finalità di cui all'OCDPC n. 630, tenendo sempre presente che esistono strumenti ordinari che consentono di gestire una condizione di estrema urgenza e di somma urgenza (es: qualora non fosse possibile ricorrere a detti strumenti ordinari, potrebbe argomentarsi, in maniera stringente, una possibile deroga al comma 6 dell'art. 63).

✓ Competenze a procedere e risorse finanziarie

Le SS.LL. avranno cura di procedere agli approvvigionamenti necessari accentrando le procedure e accorpando i fabbisogni degli Uffici, Istituti e Servizi del proprio territorio (comprese Scuole di Formazione e Istituti di Istruzione, di cui si allegano fabbisogni stimati – **all. n. 9**), assumendo in carico anche quelli relativi al personale del GOM assegnato ai singoli reparti.

Per gli Uffici e Servizi operativi centrali e per la Direzione Generale della Formazione (fabbisogno rilevato dalla Scuola Superiore dell'Esecuzione Penale) provvederà il Dirigente Responsabile degli Acquisti sulla base delle rispettive esigenze.

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, le SS.LL. provvederanno nei limiti dei fondi già disponibili e delle ulteriori integrazioni come da prospetti allegati per singoli capitoli (cfr. all. n. 7).

In particolare, i prodotti per l'igiene personale e la sanificazione degli ambienti detentivi a favore dei detenuti, graveranno sui fondi del Capitolo 1766/1.

Gli acquisti dei DPI e dei dispositivi medicali, nonché di altri prodotti per l'igiene personale e ambientale insisteranno, invece, in ogni caso, sul Capitolo 1762/1, sul quale sono stati stanziati fondi appositamente destinati al contrasto di tale emergenza. Il Dirigente Responsabile degli



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Acquisti avrà cura di far pervenire la stima del fabbisogno finanziario all'Ufficio VII – *Coordinamento tecnico e gestione immobili*, che assicurerà le risorse necessarie.

Considerata l'esiguità delle risorse finanziarie disponibili, si invitano le SS.LL., in attuazione di quanto disposto dal Gabinetto del Ministro con nota m_dg.GAB.03/03/2020.0008772.U (**all. n. 10**), ad *“orientare la spesa sulla base delle effettive esigenze ... al fine di scongiurare sia l'uso indiscriminato dei dispositivi sia l'eccessivo stoccaggio di DPI che, per numero e tipologia, potrebbe rilevarsi di fatto inutilizzabile”*. A tal fine *“si raccomanda ... affinché l'utilizzo dei predetti dispositivi avvenga scrupolosamente nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel d.P.C.M. 1 marzo 2020 (all. n. 11) e nelle circolari del Ministero della salute”*.

Le SS.LL. sono tenute, altresì, a comunicare, tempestivamente, a questa Direzione Generale eventuali dotazioni ricevute da altri Enti (es: Protezione civile locale, Regione, ecc.) al fine di meglio dimensionare la distribuzione delle risorse disponibili.

Eventuali ulteriori fabbisogni, che non trovassero capienza negli stanziamenti disposti, dovranno essere tempestivamente rappresentati e adeguatamente motivati e documentati al fine di consentire le possibili, opportune integrazioni.

✓ Tensostrutture

Questa Amministrazione ha provveduto, con nota m_dg.GDAP.02/0232020.0071639.U (**all. n. 12**), a trasmettere alla Protezione Civile i fabbisogni comunicati dalle SS.LL. circa la necessità di tende auto-stabili da montare all'ingresso degli istituti penitenziari, allo scopo di permettere i necessari controlli di *pre-triage* previsti dalla normativa vigente. Con DPCM 1 marzo 2020, all'art. 4, comma 1, lett. h), è stato disposto che *“le articolazioni territoriali del Servizio Sanitario Nazionale assicurano al Ministero della Giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire ... i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni...”*.

Eventuali, ulteriori fabbisogni, accuratamente ponderati dalle SS.LL., dovranno essere tempestivamente comunicati a questa Direzione Generale per il successivo coordinamento con gli organi della Protezione Civile, salvo, poi, consentirne la gestione in fase operativa tramite referenti locali.

* * * * *



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e delle Risorse

Si informa, per ogni possibile utilità, che Consip S.p.A., in data 28 febbraio 2020, ha pubblicato una “comunicazione alle imprese” (all. n. 13) invitando tutti gli operatori economici italiani e stranieri, produttori e/o distributori di mascherine chirurgiche, mascherine FFP2/FFP3 e N95 a registrarsi sul Me.P.A. per esporre il proprio catalogo di prodotti e facilitare in tal modo le procedure di approvvigionamento da parte delle PP.AA.

I bandi di maggiore aderenza ai detti prodotti sono i seguenti:

- **Forniture specifiche per la Sanità;**
- **Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza/Difesa;**
- **Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti.**

In proposito, si evidenzia che il D.L. n. 9/2020, all'art. 34, comma 2, ha stabilito che “fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa vigente. L'efficacia di tali dispositivi è valutata **preventivamente** dal Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630”.

Infine, al comma 3 del medesimo articolo, si è disposto che “*in relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità*”.

Si confida nella consueta collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Massimo Parisi

ALLEGATO N. 1



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. **000630**

Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO che nella summenzionata situazione si sta verificando l'insorgenza di rischi connessi ad agenti virali trasmissibili, che in ragione della loro intensità o diffusione debbono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo;

RITENUTO che tale contesto emergenziale, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate ad acquisire la disponibilità di personale, beni e servizi, individuando altresì idonee procedure amministrative di carattere informativo e di tempestivo intervento nell'ambito della definizione di un quadro di misure operative, anche strutturali, di carattere preparatorio per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONSIDERATO che il Ministro della salute ha già adottato specifiche misure con ordinanze contingibili ed urgenti di sanità pubblica del 25 e del 30 gennaio 2020, che hanno previsto rispettivamente misure di rafforzamento del personale sanitario da impiegare nelle attività di controllo sanitario, nonché misure di interdizione del traffico aereo;

CONSIDERATO che le Province autonome di Trento e di Bolzano dispongono di potestà legislativa esclusiva per la protezione civile ai sensi dell'articolo 8, punto 13, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'esercizio delle conseguenti funzioni amministrative, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del medesimo decreto;

CONSIDERATO che l'articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;

ATTESO che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

VISTA la nota del Ministro della salute del 1° febbraio 2020;

VISTA la nota del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2020;

ACQUISITA l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DISPONE

Articolo 1 (Coordinamento degli interventi)

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi citati in premessa, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il tramite dei soggetti di cui al comma 1, coordina la realizzazione degli interventi finalizzati:
 - a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'emergenza in rassegna oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento alla prosecuzione delle misure urgenti già adottate dal Ministro della salute con le ordinanze indicate in premessa, alla disposizione di eventuali ulteriori misure di interdizione al traffico aereo, terrestre e marittimo sul territorio nazionale, al rientro delle persone presenti nei paesi a rischio ed al rimpatrio assistito dei cittadini stranieri nei paesi di origine esposti al rischio, all'invio di personale specializzato all'estero, all'acquisizione di farmaci, dispositivi medici, di protezione individuale, e biocidi, anche per il tramite dei soggetti attuatori di cui al comma 1, alla requisizione di beni mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei Prefetti territorialmente competenti, nonché alla gestione degli stessi assicurando ogni forma di assistenza alla popolazione interessata;
 - b) al ripristino o potenziamento, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture necessari al superamento dalla specifica emergenza ed all'adozione delle misure volte a garantire la continuità di erogazione dei servizi di assistenza sanitaria nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.
3. Le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi sono trasferite, anche a mezzo di anticipazione, ai soggetti di cui al comma 1 e sono rendicontate



Presidenza del Consiglio dei Ministri

mediante presentazione di documentazione in originale comprovante la spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilità n. 1 del 2002.

4. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l'articolo 34, commi 7 e 8, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
5. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al comma 4, il Capo del Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi dei soggetti di cui al comma 1, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione nel possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Articolo 2 (Comitato tecnico scientifico)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale di un Comitato tecnico - scientifico, istituito con proprio provvedimento, composto dal Segretario Generale del Ministero della Salute, dal Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, dal Direttore dell'Ufficio di coordinamento degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, dal Direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive "Lazzaro Spallanzani", dal Presidente dell'Istituto superiore di sanità, da un rappresentante della Commissione salute designato dal Presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome e dal Coordinatore dell'Ufficio Promozione e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di coordinatore del Comitato. Il Comitato può essere integrato in relazione a specifiche esigenze.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. I componenti del Comitato di cui al comma 1 operano nell'ambito dei doveri d'ufficio. Per la partecipazione al Comitato non sono dovuti ai componenti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti.

Articolo 3 (Deroghe)

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Capo del Dipartimento della protezione civile e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
 - regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;
 - regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;
 - regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
 - legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2 - bis, 7, 8, 9, 10, 10 - bis, 14, 14 - bis, 14 - ter, 14 - quater, 14 - quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
 - decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44 -bis e 72;
 - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;
 - decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 - bis, 23, 24, 25 e 49;
 - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158 -bis, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188 -



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ter , 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98/CE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24 - bis , 25, 26, 27, 27-bis , del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

- decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, articolo 14;
 - leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.
2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 possono essere derogati, di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163.
3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
 - 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
 - 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
 - 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi



Presidenza del Consiglio dei Ministri

importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;

- 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

- 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

- 63, comma 2, lettera c) relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza.

Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'articolo 26, comma 6, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

- 95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

- 97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

- 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

- 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

- 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
 - 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016;
 - 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;
4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui all'articolo 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;
 5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle *white list* delle Prefetture;
 6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui all'art. 1 possono prevedere penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113 -bis del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione per le Province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente alle disposizioni richiamate che non rientrano nelle competenze attribuite dall'ordinamento statutario alle Province medesime. Con riguardo alle disposizioni che rientrano nelle materie attribuite dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione, alle finalità del presente articolo provvedono le Province medesime secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 4 (Procedure di approvazione dei progetti)

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.
2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
 4. Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei Ministri, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale; al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro 7 giorni, negli altri casi.

Articolo 5 (Trattamento dati personali)

1. Nell'ambito dell'attuazione delle attività di protezione civile connesse allo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché quelli individuati ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza, possono realizzare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del Regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, necessari per l'espletamento della funzione di protezione civile al ricorrere dei casi di cui



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- agli articoli 23, comma 1 e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, fino al 30 luglio 2020.
2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE è effettuata, nei casi in cui essa risulti indispensabile, ai fini dello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza.
 3. Il trattamento dei dati di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato Regolamento n. 2016/679/UE, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
 4. In relazione al contesto emergenziale in atto, nonché avuto riguardo all'esigenza di contemperare la funzione di soccorso con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 conferiscono le autorizzazioni di cui all'articolo 2-quaterdecies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate, ed anche oralmente.

Articolo 6

(Clausola di salvaguardia delle Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Per i territori delle province di Bolzano e Trento, le misure previste dalla presente ordinanza sono disposte, d'intesa con il Capo del Dipartimento della Protezione civile, dalla Provincia autonoma competente nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

Articolo 7

(Copertura finanziaria)

3. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente ordinanza, si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, nel limite massimo di € 5.000.000,00.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 03 FEB. 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Angelo Borrelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angelo Borrelli' with a stylized flourish at the end.

ALLEGATO N. 2



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. 639

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 633 del 12 febbraio 2020, recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 635 del 13 febbraio 2020, recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 637 del 21 febbraio 2020, recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 638 del 22 febbraio 2020, recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020 recante la nomina del Segretario generale del Ministero della salute quale Soggetto attuatore per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 532 del 18 febbraio 2020 recante integrazione, compiti e funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020, per la gestione delle attività connesse alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 concernente disposizioni attuative del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RITENUTO necessario prevedere ulteriori misure finalizzate al superamento del contesto emergenziale;

SENTITA l'Autorità Nazionale Anticorruzione;

ACQUISITA l'intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DISPONE

Articolo 1

(Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni dei dispositivi di protezione individuale)

1. Al fine di garantire il tempestivo ed efficace superamento del contesto di criticità di cui in premessa, anche in ragione dell'aggravamento del medesimo, il Dipartimento della Protezione civile provvede, in ragione dei fabbisogni rappresentati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, all'acquisizione dei dispositivi di protezione individuali (DPI) così come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020. Gli ordini di acquisto del Dipartimento della protezione civile e delle Amministrazioni di cui al comma 2 hanno priorità assoluta rispetto ad ogni altro ordine anche già emesso. E' inoltre fatto divieto di esportare DPI fuori dal territorio nazionale senza previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile.
2. Le amministrazioni del Comparto della sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico ed il Ministero della salute provvedono direttamente ed autonomamente alle acquisizioni dei dispositivi di cui al comma 1 previa autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, ferma restando la possibilità delle Regioni e Province autonome di acquistare direttamente.
3. Sono fatti salvi gli effetti delle procedure di acquisizione già espletate o già in corso oltre che dei contratti già conclusi per l'acquisizione dei dispositivi di cui al comma 1.
4. Le imprese che producono o distribuiscono in Italia i dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 comunicano quotidianamente al Dipartimento della protezione civile il numero e la tipologia dei dispositivi prodotti.

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020)

1. In ragione dell'aggravamento del contesto di criticità di cui in premessa, al comma 3 dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, le parole da "- 35" a "entro il periodo emergenziale" sono sostituite dalle seguenti "- 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati



Presidenza del Consiglio dei Ministri

da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale. In deroga al comma 18 dell'articolo 35, è possibile corrispondere al fornitore l'anticipazione del prezzo fino alla misura del cinquanta per cento del valore del contratto anche in assenza della costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ivi prevista, ovvero anche in misura superiore al cinquanta per cento ove necessario previa adeguata motivazione”.

2. Al comma 3 dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 dopo le parole “nei confronti di ANAC” sono aggiunte le seguenti “- 93 e 103, ove necessario e previa adeguata motivazione”.

Articolo 3

(Apertura di contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori)

1. Per la realizzazione delle attività relative alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori nominati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il medesimo Dipartimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.
2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilità n. 1 del 2002.

Articolo 4

(Donazioni ed atti di liberalità)

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse finanziarie derivanti da donazioni e altri atti di liberalità sul conto corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri anche per l'eventuale successivo trasferimento sulle contabilità speciali intestate ai Soggetti attuatori di cui all'articolo 3.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Articolo 5 (Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
2. Per i territori delle Province di Trento e Bolzano, le misure previste dalla presente ordinanza sono disposte, d'intesa con il Capo del dipartimento della protezione civile, dalla Provincia autonoma competente nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE
Angelo Borrelli

ALLEGATO N. 3



Ministero della Salute

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Ufficio 3 – Coordinamento USMAF-SASN
PEC deprev@postacert.sanita.it
Direttore: Dr. Mauro Dionisio

.....

Resposta al Togli del

.....

Ministero della Salute

0004373-P-12/02/2020



Roma.....

Agli USMAF
Loro Sedi

Dipartimento Protezione Civile
coordinamento.emergenza@protezionecivile.it

Assessorati alla Sanità Regioni e
Province Autonome
Loro Sedi

Stato Maggiore della Difesa
Ispettorato Generale della Sanità Militare
stamadifesa@postacert.difesa.it

Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
comitato.centrale@cert.cri.it

Ministero dell'Interno
Direzione Centrale per la Difesa Civile
delle Politiche di Protezione Civile
dc.difesacivile@cert.vigilfuoco.it

Polizia di Stato
Direzione Centrale di Sanità
dipps.sanita.aagg@interno.it

Comando Generale del Corpo delle Capitaneria
di Porto
cgcgp@pec.mit.gov.it

Oggetto: Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)

Scopo di questo documento

Supportare gli operatori, sanitari e non, che nei porti ed aeroporti potrebbero venire a contatto con casi sospetti da 2019-nCoV in relazione alle esigenze di uso di dispositivi di protezione individuale (DPI). Questo documento è basato sulle conoscenze attuali circa il 2019-nCoV e sarà aggiornato in caso siano disponibili nuove informazioni rilevanti o in base all'evolversi del quadro epidemiologico.

Destinatari

Operatori USMAF, addetti ai controlli della temperatura in porto e aeroporto.

Premesse

Il nuovo coronavirus (2019-nCoV) è comparso alla fine del 2019 a Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. Da quel momento in poi sono stati rilevati migliaia di casi, principalmente in Cina ma anche in molti altri paesi del mondo compresa l'UE / SEE [1].

Le informazioni relative alle caratteristiche epidemiologiche e cliniche dell'infezione 2019-nCoV sono in rapida evoluzione.

La valutazione del rischio dell'ECDC riporta che, sulla base delle informazioni al momento disponibili:

pag. 21 di 61
Ministero della Giustizia - Allegato_m_dg.GDAP.04-03-2020.0075489.U_AllegatiCirc.acquisizioneDPI,medicalliepr.pdf
Ministero della Giustizia - m_dg.GDAP.26/02/2020.0066631.U pag. 2 di 10

ALLEGATO N. 4



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
COVID-19 Coronavirus emergenza

Prot. N°
Richiesta al Foglio del
N°



Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
Direzione generale del personale e delle risorse
PEC prot.dap@giustiziacert.it
Rif. nota 70471 del 28/02/2020

OGGETTO: Emergenza Coronavirus – OCDPC 630/2020 – Autorizzazione acquisto.

Con riferimento alla nota a margine segnata, concernente l'emergenza in oggetto, si autorizza l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, da utilizzare per fronteggiare l'emergenza in argomento.

Al riguardo si precisa che la spesa totale, da far gravare sulle risorse emergenziali, non potrà eccedere i **400.000,00 euro (IVA inclusa)**.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
COORDINATORE INTERVENTI
OCDPC N. 630/2020
Angelo Borrelli

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
AMMINISTRAZIONE E BILANCIO
Gianfranco Sorchetti

IL DIRETTORE OPERATIVO PER
IL COORDINAMENTO DELLE EMERGENZE
Luigi D'Angelo

ALLEGATO N. 5



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

URGENTISSIMO

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile
Comitato Operativo
protezionecivile@pec.gov.it*

E, per opportuna conoscenza
*Al Signor Capo del Dipartimento della Giustizia
Minorile e di Comunità*

*Alla Direzione Generale Detenuti e Trattamento
Unità di crisi*

*Al Gabinetto dell'On. Ministro della Giustizia
Ufficio bilancio*

OGGETTO: *DPI per la prevenzione del contagio da coronavirus – rilevazione fabbisogni delle strutture e dei presidi centrali e territoriali dell'Amministrazione Penitenziaria.*

Questa Amministrazione ha avviato, nei giorni scorsi e per il tramite dei propri Provveditorati Regionali, una ricognizione, su tutto il territorio nazionale, circa i fabbisogni di DPI e presidi sanitari necessari a fronteggiare, già a livello di prevenzione, l'attuale emergenza di contagio da COVID-19 negli Istituti penitenziari, Servizi e Presidi operativi centrali e territoriali.

Per i seguiti di competenza, si comunica il predetto fabbisogno complessivo, stimato, al momento, su un arco temporale di giorni 30, evidenziandosi che questa Amministrazione è tra quelle che operano nell'ambito del c.d. Comparto sicurezza di cui all'art. 1, comma 2 dell'OCPC n. 639.

Si segnalano, inoltre, le necessità connesse alla logistica in funzione della gestione dei cc.dd. nuovi giunti negli istituti penitenziari attraverso un *pre-triage* che possa avvenire anche



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

mediante l'utilizzo di tenso-strutture eventualmente messe a disposizione, ove possibile, da codesto Dipartimento.

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Fabbisogno nazionale per 30 giorni

DPI (pezzi)				
Mascherina protettiva FFP2/FFP3	Mascherina chirurgica	Occhiali/visiera facciale	Camici/tute impermeabili monouso	Guanti monouso
500.000	650.000	200.000	300.000	1.500.000

Altri dispositivi igienico-sanitari											
Calzari	Termometro infrarossi	Dispenser igiene mani	Ricarica dispenser igiene mani	Disinf.nte mani (Litri)	Disinf.nte superfici candeggina/alcool (Litri)	Salviettine monouso disinfettanti (per manette) pax da 100	Sanificatori ambienti e mezzi Eletttric Spray	Ricariche sanificatori ambienti e mezzi GD90	Idropultrici	Contenitori smaltimento rifiuti speciali	Termo camera
2.500	200	15.000	25.000	8.000	65.000	150	1.500	2.000	150	10	18

Tensostrutture	133
----------------	-----

Con riserva di trasmettere ulteriori fabbisogni in caso di modifica sostanziale del quadro sanitario di ciascun territorio regionale ovvero al finire delle scorte, si resta in attesa di cortese urgente riscontro.

Si allega, altresì, fabbisogno specifico per il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità.

28 FEB. 2023

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Francesco Basentini



Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
IL CAPO DIPARTIMENTO

Altri dispositivi igienico-sanitari											
Calzari	Termometro Infrarossi	Dispenser per igiene mani	Ricarica dispenser per igiene mani	Disinfettante per mani (Litri)	Disinfettante per superfici candeggina/alcool (Litri)	Sanificatori Manette	Sanificatori ambienti e mezzi Elettrici Spray	Ricariche per sanificatori ambienti e mezzi GD90	Idropultrici	Contenitori smaltimento rifiuti speciali	Termo camera
3.185	71	308	1.361	926	1.735	414	732	1980	32	348	23

Tensostrutture	0
----------------	---

Con riserva di trasmettere ulteriori fabbisogni in caso di modifica sostanziale del quadro sanitario di ciascun territorio regionale ovvero al finire delle scorte, si resta in attesa di cortese urgente riscontro.

Si ringrazia e si porgono cordiali saluti.

Il Capo Dipartimento
Gemma Tuccillo

ALLEGATO N. 6

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE**Ufficio IX – Gare e contratti****CAPITOLO 1766 p.g.1 € 3.000.000,00**

PROVVEDITORATI REGIONALI	IMP ORTO	
	COMPETENZA	CASSA
TORINO	488.497,00	488.497,00
MILANO	622.911,00	622.911,00
PADOVA	344.207,00	344.207,00
BOLOGNA	405.360,00	405.360,00
FIRENZE	161.228,00	161.228,00
ROMA	181.224,00	181.224,00
NAPOLI	172.713,00	172.713,00
BARI	157.549,00	157.549,00
CATANZARO	149.979,00	149.979,00
PALERMO	168.651,00	168.651,00
CAGLIARI	147.681,00	147.681,00

ALLEGATO N. 7

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (20A00737)

(GU n.26 del 1-2-2020)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Nella riunione del 31 gennaio 2020

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, lettera c), e l'articolo 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Vista la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020;

Viste le raccomandazioni alla comunità internazionale della Organizzazione mondiale della sanità circa la necessità di applicare misure adeguate;

Considerata l'attuale situazione di diffusa crisi internazionale determinata dalla insorgenza di rischi per la pubblica e privata incolumità connessi ad agenti virali trasmissibili, che stanno interessando anche l'Italia;

Ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente, per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale;

Considerata la necessità di supportare l'attività in corso da parte del Ministero della salute e del Servizio sanitario nazionale, anche attraverso il potenziamento delle strutture sanitarie e di controllo alle frontiere aeree e terrestri;

Vista la nota del 31 gennaio 2020, con cui il Ministro della salute ha rappresentato la necessità di procedere alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con il Ministero della salute;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario sia sul territorio nazionale che internazionale, finalizzate a fronteggiare la grave situazione internazionale determinatasi;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettera c), e dall'articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1) In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

2) Per l'attuazione degli interventi di cui dell'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3) Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 5.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2020

Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Conte

ALLEGATO N. 8



Ministero della Giustizia

Direzione Generale della Formazione dell'Amministrazione Penitenziaria

ALLA DIREZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DELLE RISORSE
SEDE

OGGETTO: Presidi sanitari per la prevenzione del contagio da coronavirus.
Rilevazione fabbisogni.

A riscontro di quanto richiesto con note 26 febbraio 2020 n. 65846.U e n. 66631.U, questo Ufficio, ricevute dalle articolazioni dipendenti il rispettivo fabbisogno di presidi sanitari e DDPI (distinti per tipologia e quantità), allega il prospetto riepilogativo indicante il dato conglobato relativo alla Scuola Superiore, alle Scuole di Formazione ed Aggiornamento e agli Istituti di Istruzione.

Si porgono cordiali saluti.

Il Direttore dell'Ufficio
Dott.ssa Silvia Piermattei

Ufficio Primo

**DIREZIONE GENERALE DELLA FORMAZIONE
FABBISOGNO DPI E PRESIDII SANITARI**

STRUTTURE FORMATIVE	MASCHERINE CON FILTRO FFP2	MASCHERINE CON FILTRO FFP3	MASCHERINE CHIRURGICHE SENZA FILTRO	GUANTI MONOUSO	CAMICI MONOUSO	TERMOMETRI A DISTANZA	GEL DISINFETTANTI E MANI	PIANTANE PER DISTRIBUZIONE GEL DISINFETTANTE MANI	DISINFETTANTE GERMICIDA VIRUCIDA DETERGENTE	OCCHIALI PROTETTIVI	SAPONE DETERGENTE MANI	CONTENITORI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
SSEP Roma	100			1000	30	2	100	5	100	10		2
SFAP Cairo M.	1000	500		1000	50	10	200		200	50	150	
II Verbania	200		1500	500	30		15		100	30		
II CASTIGLIONE	238			3000	238	2	100	10	200			
II Parma	800			3000			500					
SFAP Roma	4000			3000	30	2	20	15		10		
II Sulmona	1000			1000	100					50		
SFAP Portici		100		300	100				100	100	20	3
SFAP Catania		40	200	400	50				10	20		

ALLEGATO N. 9



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

Al Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria

Al Capo Dipartimento per gli affari di giustizia

Al Capo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

Al Direttore generale per il Coordinamento delle politiche di coesione

Al Direttore generale degli archivi notarili

e, p.c.

Al Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

OGGETTO: Epidemia da COVID-19. Autorizzazione acquisto DPI.

Si porta all'attenzione delle SSSL che con nota prot. ABI/0010020 del 29 febbraio 2020, il Dipartimento della Protezione civile ha autorizzato le articolazioni dipartimentali del Ministero della giustizia all'acquisto, a valere sulle rispettive dotazioni di bilancio, di dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale in servizio nelle aree geografiche esposte a rischio di contagio, come indicato nella tabella allegata, riepilogativa dei fabbisogni suddivisi per amministrazione di appartenenza e regione di servizio.

Al riguardo, tenuto conto dell'esigenza di orientare la spesa sulla base delle effettive esigenze e al fine di scongiurare sia l'uso indiscriminato dei dispositivi, sia l'eccessivo stoccaggio di DPI, che per numero e tipologia, potrebbe rilevarsi di fatto inutilizzabile, si raccomanda alle SSSL di sensibilizzare le rispettive articolazioni centrali e periferiche affinché l'utilizzo dei predetti dispositivi avvenga scupolosamente nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel d.P.C.M. 1 marzo 2020 e nelle circolari del Ministero della salute.

Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che legge per conoscenza, destinatario di specifica missiva di autorizzazione all'acquisto del Dipartimento della Protezione civile - prot. COVID/0010358 del 2 marzo 2020 - in ragione dell'operatività degli addetti nell'ambito del c.d. Comparto sicurezza, vorrà attenersi alle predette prescrizioni generali in merito all'approvvigionamento e all'utilizzo dei DPI nonché a quelle finanziarie indicate nella suddetta nota della Protezione civile.

Il Capo di Gabinetto

Fulvio Baldi

ALLEGATO N. 10



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'articolo 3;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante “Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della regione Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e in data 22 febbraio 2020;

Viste, altresì, le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Vista, inoltre, l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della regione Liguria, in data 24 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 disponendo, dalla data di efficacia del presente provvedimento la cessazione della vigenza delle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamati;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Tenuto conto delle indicazioni formulate dal comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 2 ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentiti i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Marche e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sono adottate le seguenti misure di contenimento:
 - a) divieto di allontanamento dai comuni di cui all'allegato 1 da parte di tutti gli individui comunque ivi presenti;
 - b) divieto di accesso nei comuni di cui all'allegato 1;
 - c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
 - d) chiusura dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- e) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fino alla data del 15 marzo 2020;
- f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- g) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente;
- h) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1;
- i) chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità, dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e degli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità, secondo le modalità e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente;
- j) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonché agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
- k) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessità e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;
- l) sospensione delle attività lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l'attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza. Il prefetto, d'intesa con le autorità competenti, può individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attività necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;
- m) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da uno dei comuni di cui all'allegato 1.

2. Le misure di cui alle lettere a), b) e o) del comma 1, non si applicano al personale sanitario al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell'esercizio delle proprie funzioni.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 2

(Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2 sono adottate le seguenti misure di contenimento:
 - a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sino all'8 marzo 2020, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 del presente decreto. È fatto divieto di trasferta dei tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2 per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si svolgono nelle restanti regioni e province;
 - b) è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione dell'accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza (funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
 - c) sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose;
 - d) l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
 - e) sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza;
 - f) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- 42, a condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
- g) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera telematica nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;
 - h) svolgimento delle attività di ristorazione, bar e pub a condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
 - i) apertura delle attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera h) condizionata all'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
 - j) limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di degenza, da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
 - k) rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
 - l) sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
 - m) privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19.
2. Nelle sole province di cui all'allegato 3 si applica altresì la seguente misura:
- a) chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi alimentari;
3. Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza si applica altresì la seguente misura:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- a) sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
4. Negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti, il Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, può stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Art. 3

(Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale)

1. Nell'ambito dell'intero territorio nazionale operano le seguenti misure:
 - a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;
 - b) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero della salute di cui all'allegato 4;
 - c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
 - d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell'allegato 4 presso gli esercizi commerciali;
 - e) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
 - f) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private, ove ne sia consentito l'espletamento, devono comunque essere adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- g) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale (di seguito "MMG") ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito "PLS"). Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.
2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui alla lett. g) del comma 1, alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
- contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
 - accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;
 - accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il MMG/PLS da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);
 - in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine;
3. L'operatore di sanità pubblica deve inoltre:
- accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;
 - informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
 - informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia del protocollo è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure:
 - a. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
 - b. divieto di contatti sociali;
 - c. divieto di spostamenti e/o viaggi;
 - d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
 - a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di Sanità Pubblica;
 - b. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
 - c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.
6. L'operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente per avere notizie sulle condizioni di salute della persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il MMG/PLS, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020 del Ministero della salute.
7. Su tutto il territorio nazionale si applicano le misure di prevenzione di cui all'allegato 4.

Art. 4

(Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale)

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
 - a) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
 - b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- c) la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
- d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, sentito il collegio dei docenti, per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- e) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- f) nelle Università e nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
- g) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
- h) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai Comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al termine dello stato di emergenza.

Art. 5

(Esecuzione e monitoraggio delle misure)

1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 1, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino all'8 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Cessa altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e urgente, adottata, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Roma, 1° marzo 2020



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato 1

Comuni:

1) nella regione Lombardia:

- a) Bertonico;
- b) Casalpusterlengo;
- c) Castelgerundo;
- d) Castiglione D'Adda;
- e) Codogno;
- f) Fombio;
- g) Maleo;
- h) San Fiorano;
- i) Somaglia;
- l) Terranova dei Passerini.

2) nella regione Veneto:

- a) Vò.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato 2

Regioni:

- a) Emilia-Romagna;
- b) Lombardia;
- c) Veneto.

Province:

- a) Pesaro e Urbino;
- b) Savona.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato 3

Province:

- a) Bergamo;
- b) Lodi;
- c) Piacenza;
- d) Cremona.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Allegato 4

Misure igieniche:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

ALLEGATO N. 11



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO



Roma, 29 febbraio 2020

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile
Comitato Operativo
protezionecivile@pec.governo.it

e, p.c.

Alla Direzione Generale del personale e delle
risorse

Alla Direzione Generale dei detenuti e del
trattamento
Unità di crisi

Al Gabinetto dell'On. Ministro
Ufficio Bilancio

OGGETTO: rilevazione fabbisogno tensostrutture per istituti penitenziari.

Facendo seguito alla nota 28 febbraio 2020, n. 70471, con la quale si segnalava, tra le altre cose, la necessità di utilizzare tensostrutture per la gestione dei cc.dd. nuovi giunti negli istituti penitenziari, si comunica il fabbisogno distinto per Regione.



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO

REGIONE	NUMERO TENSOSTRUTTURE
PIEMONTE	13
VALLE D'AOSTA	1
LIGURIA	6
VENETO	9
TRENTINO ALTO ADIGE	2
FRIULI VENEZIA GIULIA	5
LOMBARDIA	18
EMILIA ROMAGNA	7
MARCHE	6
TOSCANA	7
UMBRIA	3
LAZIO	5
ABRUZZO	2
MOLISE	1
CAMPANIA	8
PUGLIA	11
BASILICATA	3
CALABRIA	12
SICILIA	8
SARDEGNA	6
TOTALE	133

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Francesco Basentini



ALLEGATO N. 12

Emergenza Covid 19 - Abilitazione al MePA per la fornitura di mascherine

28 Febbraio 2020

In relazione all'emergenza sanitaria in corso per la diffusione della patologia **Covid 19**, si invitano tutte le **imprese italiane e straniere produttrici e/o distributrici di mascherine** chirurgiche, mascherine FFP2 e FFP3 ad **abilitarsi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA**, per esporre il proprio catalogo di prodotti e facilitare in tal modo le procedure di approvvigionamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Per la fornitura dei prodotti indicati è necessario effettuare l'abilitazione al **bando Beni del MePA**, selezionando le seguenti categorie di abilitazione:

Mascherine chirurgiche - categoria di abilitazione *Forniture specifiche per la Sanità*

Mascherine FFP2 e FFP3 - categoria di abilitazione *Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza / Difesa*

AMUCHINA - categoria di abilitazione *Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti*

Per l'abilitazione al bando Beni del MePA consulta le informazioni disponibili nella **scheda riassuntiva del bando Beni**.

Se hai bisogno di aiuto, visita la sezione **Supporto**.